

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 4/2020 del 31 Gennaio 2020

LEGGE DI BILANCIO 2020

NOVITA' IN MATERIA FISCALE PER I PRIVATI

Indice

- 1) PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**
- 2) PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**
- 3) PROROGA DEL C.D. BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**
- 4) NUOVA DETRAZIONE INTERVENTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI (C.D. BONUS FACCIATE)**
- 5) DETRAZIONE IRPEF 19% - MODALITA' DI PAGAMENTO TRACCIABILE**
- 6) RIMOLUDAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO**
- 7) RIDUZIONE DELLA CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO**
- 8) PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE**
- 9) RIMBORSI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI (LA C.D. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI)**

1) PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

È confermata la proroga **dal 31.12.2019 al 31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica la legge prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni **per le spese sostenute fino al 31.12.2021**.

2) PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

È confermata la proroga **dal 31.12.2019 al 31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull'importo massimo di € 96.000, di cui all'art. 16-bis, TUIR.

3) PROROGA DEL C.D. BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermato anche per il 2020 il c.d. "bonus mobili". In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2019.

4) NUOVA DETRAZIONE INTERVENTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI (C.D. BONUS FACCIATE)

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto la **nuova detrazione, c.d. "bonus facciate", pari al 90% delle spese sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

5) DETRAZIONE IRPEF 19% - MODALITA' DI PAGAMENTO TRACCIABILE

La **detrazione IRPEF del 19%** relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta **mediante versamento bancario, postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili** di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e/o private accreditate al SSN.

6) RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto **la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente**, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- detrazione spettante per l'intero importo qualora il reddito complessivo **non sia superiore a € 120.000**;
- per la parte corrispondente al rapporto tra **€ 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000**, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

La detrazione spetta, in ogni caso, per l'intero importo per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);

- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

7) RIDUZIONE DELLA CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA DEL 10%

Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione **della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:**

- siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;

- siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI

La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.

8) PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

Confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, **la possibilità di**

rideterminare il costo d'acquisto di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/ usufrutto; alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e Associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

9) RIMBORSO SUI PAGAMENTI ELETTRONICI (LA C.D. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI)

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2020, l'art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni e/o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In base alle nuove disposizioni, per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto:

- **il contribuente** comunichi il codice lotteria (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- **l'esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Con la modifica del citato comma 540 è confermato che i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che in caso di rifiuto dell' esercente di acquisire il codice, l' acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale.

Le segnalazioni sono utilizzate dall' Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell' ambito dell' attività di analisi del rischio evasione.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

Studio F2S e Associati

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.